

STATUTO

dell'OSPEDALE

"GIOVANNI CECCARINI"

con annesso GIARDINO d'INFANZIA

"MARIA CECCARINI"

di RICCIONE

Approvato con R. Decreto 6 Agosto 1906

L'Ospedale fu in fatto creato sin dal 1893 per magnanimo impulso e a tutte spese di Maria Boorman Wheeler Ceccarini, nata a New York, domiciliata e residente in Roma, ed eletta cittadina di Rimini nel 1892.

Il 25 Aprile 1892 fu posta la prima pietra dell'Ospedale che venne inaugurato il 23 Ottobre dell'anno successivo.

L'orologio della facciata è stato regalato dalla madre della Fondatrice.

Le campane per l'orologio e relativi sostegni ed apparecchi sono dono di un amico « in memoria della moglie diletta ».

Il Giardino d'Infanzia od Asilo fu creato nel 1891 e fu inaugurato il 1° Novembre dello stesso anno.

Con testamento olografo e relativo codicillo, pubblicato in Roma il 2 Settembre 1903 per gli atti del Notaio Cav. G. Gannoni, la Fondatrice dispose che l'Ospedale e Giardino d'Infanzia — riuniti in un solo Istituto — fossero eretti in Ente morale ed a tal uopo destinava il capitale di Lire 650.000. ~~1903~~

A cura della erede della Fondatrice, signora Ersilia Tonsini in Moretti, di suo marito Sig. Tenente Giuseppe Moretti e dell'Amministratore Ereditario, Sig. Avv. Comm. Eugenio Trompeo, in esecuzione delle disposizioni testamentarie, venne provveduto con sovrano decreto alla costituzione dell'Ente morale.

STATUTO

Art. 1.

L'Ospedale ha il titolo di « Ospedale Giovanni Ceccarini », a memoria del defunto marito della fondatrice, ed il Giardino d'Infanzia ha il titolo di « Maria Ceccarini ».

Art. 2.

L'Ospedale è destinato ad accogliere a cura gratuita i poveri più bisognosi, d'ambo i sessi, affetti da malattie acute, non epidemiche, domiciliati da almeno un anno nelle circoscrizioni territoriali corrispondenti alle sette parrocchie di ¹Riccione, ²S. Lorenzo in Strada, ³Casalecchio e ⁴S. Lorenzo in Correggiano del Comune di Rimini; ⁵S. Andrea in Besanigo del Comune di Coriano; ⁶Misano e ⁷Santa Maria di Scacciano del Comune di Misano.

Il Giardino d'Infanzia è destinato a raccogliere gratuitamente i bambini d'ambo i sessi, della circoscrizione delle Parrocchie di Riccione, dell'età fra i tre ed i sei anni, a scopo più di educazione che d'istruzione, per essere avviati alla pratica di quei principii di rettitudine, di onestà e di sincerità, nonchè di pulizia, cortesia e considerazione gli uni per gli altri, tanto necessari per il benessere della Società.

Nelle ammissioni sarà data la precedenza ai bambini delle famiglie povere.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà stabilire una retta mensile, non superiore a lire tre, per quei bambini i cui genitori godano di un'agiatazza almeno relativa.

A tutti i bambini dell'Asilo saranno somministrati gratuitamente una refezione giornaliera, una sopravveste ed un copricapo uniformi.

Alla refezione avrà pure diritto il personale addetto all'Asilo.

Non saranno ammessi bambini affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

I bambini che compissero i sei anni nell'Asilo, vi rimarranno fino al principio del nuovo anno scolastico.

Art. 3.

L'Istituto è retto e tutelato da un Consiglio d'Amministrazione autonomo, composto di sette membri, e cioè in numero eguale a quello delle circoscrizioni beneficate, il quale potrà nominare un contabile con funzioni anche di economo pel disimpegno delle pratiche di ordinaria Amministrazione dell'Istituto ed affiderà ad un Direttore Sanitario la cura speciale del funzionamento e dell'andamento interno dell'Ospedale e ad una Direttrice quella del Giardino d'Infanzia.

Il Consiglio d'Amministrazione decide delle ammissioni all'Ospedale ed è solo giudice del grado di povertà che permetta di concederle a titolo gratuito. Esso potrà a tal uopo esigere la produzione di tutti quei documenti che creda necessari per accertare lo stato vero di miserabilità dei ricoverati.

Potranno essere accettati anche i coloni mezzadri ed i piccoli possidenti che risiedono, da almeno un anno, nelle sette

sopradette circoscrizioni, purchè paghino metà della diaria stabilita per gli ammalati a pagamento, salva sempre al Consiglio la facoltà d'accettarli gratuitamente quando esso Consiglio conosca che siano veramente miserabili.

Quando il Direttore Sanitario creda che possa farsi, senza detrimento dei poveri delle circoscrizioni sopra nominate, il Consiglio avrà facoltà di ammettere persone di qualsiasi provenienza, affette da malattie acute e non epidemiche, sottoponendole a pagare integralmente le tariffe prestabilite, nelle quali s'intende che non è compreso quell'onorario che l'infermo si sarà preliminarmente obbligato di corrispondere al medico o chirurgo curante.

In coteste ammissioni il Consiglio non solo avrà riguardo alla natura della malattia, alla condizione dell'infermo e alla provenienza di esso, ma userà ogni maggior circospezione nell'accogliere coloro che vengono da luoghi ove sono proprii Ospedali.

Nel regolamento verranno indicate le norme per accertare prima dell'ammissione definitiva che il genere della malattia dei ricoverati non sia nè cronico nè epidemico; e in caso che debba esser corrisposta la metà o la totalità della diaria stabilita dalla tariffa, quali siano le garanzie richieste per assicurare il pagamento.

Il soggiorno degli infermi nell'Ospedale dovrà essere limitato strettamente al tempo necessario alla cura e specialmente quando si tratti di ammalati ammessi a mezza rata o a pagamento intero, non avendo voluto la Fondatrice che l'Opera da lei istituita a beneficio del maggior numero possibile di persone o affatto povere o poco agiate potesse deviare da questo scopo o avere anche solo l'apparenza di speculazione. Il Consiglio d'Amministrazione, ed il Direttore Sanitario cureranno la scrupolosa osservanza di questa prescrizione.

Quando il numero delle domande d'ammissione superi quelle dei posti vacanti nell'Ospedale, la precedenza, indipendentemente dall'antiorità della presentazione della domanda, verrà determinata dal Consiglio dell'Istituto, dopo sentito il parere del Direttore Sanitario, avendo riguardo all'urgenza dei casi e al grado di miserabilità degli impetranti.

Art. 4.

L'Istituto provvede ai suoi fini con le rendite del patrimonio, con le rette dei bambini e degli ammalati non accolti gratuitamente e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 5.

Il Consiglio, ispirandosi alla nobiltà dei sentimenti della Fondatrice, curerà col più scrupoloso zelo la erogazione delle rendite dell'Istituto in modo da conseguire colla maggiore efficacia possibile l'alta sua finalità.

Il Consiglio a maggioranza assoluta nomina e revoca gli impiegati ed in genere il personale addetto all'Istituto, salvo i Capitolati speciali con i Comuni.

Art. 6.

I sette membri del Consiglio d'Amministrazione saranno eletti, in ragione di uno per ognuna delle suddette sette circoscrizioni territoriali — di cui all'art. 2 — che per volere della Fondatrice devono essere rappresentate e beneficate, dai Consigli Comunali nei cui territori le circoscrizioni stesse sono comprese.

I Consiglieri dureranno in carica tre anni e saranno sempre rieleggibili.

Art. 7.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, da restare in carica per tutta la durata del triennio.

Potrà anche eleggere alla Presidenza onoraria una persona degna e che siasi altamente resa benemerita dell'Istituto, sempre quando, si intende, abbiano cessato di avere effetto le disposizioni del successivo art. 15.

La Presidentessa onoraria o il Presidente onorario, oltre all'ampia facoltà di visitare in qualunque tempo l'Istituto per assicurarsi del più soddisfacente andamento dei vari servizi e per dare quei consigli che fossero del caso, potranno intervenire consultivamente alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso che nel triennio qualche Consigliere venga a cessare dall'Ufficio, il competente Consiglio Comunale provvederà alla sua surrogazione per il tempo necessario al compimento del triennio.

Per turno di un mese un Consigliere avrà le funzioni di Ispettore dell'Ospedale che dovrà visitare almeno, una volta per settimana per assicurarsi del suo normale andamento, riferendone al Consiglio ed in casi d'urgenza direttamente al Presidente.

Art. 8.

Il Contabile-Economo sarà tenuto a prestare idonea cauzione nella misura e nei modi che verranno prescritti dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9.

Gli stipendi fissati per tutti gli addetti al servizio dello Ospedale non potranno, senza l'approvazione della maggioranza assoluta del Consiglio, venire nè accresciuti nè diminuiti oltre il limite determinato dalla tabella annessa al Regolamento.

Art. 10.

Le speciali attribuzioni del Consiglio, del Direttore Sanitario, della Direttrice dell'Asilo, del Contabile-Economo, la pianta organica, i diritti e gli obblighi degli impiegati e degli addetti ai servizi interni, le norme per l'ammissione e per il governo degli infermi e per i casi della loro morte saranno determinati dal Regolamento.

Art. 11.

A norma di quanto dispone l'art. 32 della legge 17 Luglio 1890, n. 6972,

1°. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione dovranno essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

2°. I processi verbali delle deliberazioni saranno stesi dal Segretario del Consiglio. I verbali saranno firmati da tutti coloro che vi saranno intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

3°. Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza sarà pronunziata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

4°. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e di quello fra i membri dell'Amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano.

Art. 12.

Mai deve essere deviato nel più piccolo modo l'intento della Fondatrice, espresso nella lapide murata nell'atrio d'ingresso dell'Ospedale, e che deve rimanere sempre nel posto ove ora esiste, cosicchè nell'ammissione e cura degli ammalati non vi dovrà essere preferenza alcuna per le loro opinioni religiose o politiche (1).

Art. 13.

Fino a che gravi necessità dell'Istituto, da essere riconosciute dalla maggioranza assoluta del Consiglio, non richiedano una diversa destinazione a sola diretta utilità dell'Ente, sarà conservato alla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso l'uso gratuito del locale che attualmente detiene nel fabbricato del Giardino d'Infanzia.

(1) L'iscrizione della lapide è del seguente tenore:

« Questo Ospedale è fondato in perpetuità da Maria Boorman Ceccarini in memoria del consorte. Cav. Dottor Giovanni Ceccarini a beneficio dei malati poveri di Riccione, Misano, Scacciano, Santandrea, Casalecchio e San Lorenzino in Strada senza preferenza alcuna per opinioni religiose o politiche. A.D. 1892 ».

Art. 14.

L'area scoperta intercedente fra l'edificio dell'Ospedale e quello del Giardino d'Infanzia non potrà mai essere nè fabbricata nè alienata.

Art. 15.

La Sig. Ersilia Tonsini in Moretti, erede universale della Fondatrice, della quale con zelante amore ha posto in atto la volontà, avrà sua vita natural durante la Presidenza onoraria del Consiglio, e potrà designare chi debba succederle in tale carica dopo la sua morte.

Art. 16.

In via transitoria i Signori Consiglieri attualmente di fatto in carica per nomina conseguita direttamente dalla Fondatrice durante la sua vita, conserveranno l'ufficio fino al compimento del triennio dalla nomina, salva sempre la eventuale loro rieleggibilità.

Sarà premura dei Consigli Comunali interessati provvedere nel frattempo alle eventuali vacanze, ma limitatamente per il tempo occorrente a completare il triennio in corso, in modo che il Consiglio abbia ad essere rieletto periodicamente nella sua totalità alla fine di ogni triennio. Fino alla prossima rinnovazione del Consiglio, il Signor Giacomo Bianchini avrà le funzioni di Presidente.

Art. 17.

Per le materie cui non provvede il presente Statuto, deb-

—
bono osservarsi le norme delle Leggi 17 Luglio 1890, n. 697
18 Luglio 1904, n. 390, e relativi Regolamenti.

Roma, 31 Maggio 1906.

ERSILIA TONSINI IN MORET'
GIUSEPPE MORETTI
AVV. EUGENIO TROMPEO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto: d'ordine di S. M.

IL MINISTRO

firmato: *Giolitti*

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

Danson.

72

Giampiero Cilione

COMUNE DI RIMINI



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0162021 Data 03/11/2011
Tit. 001 010 001 Arrivo

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	12011	1261835
DEL	27	110	12011

REGISTRATO

Al Sig. Presidente Ipab
Asilo d'infanzia Maria Ceccarini
RICCIONE RN

e.p.c.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di:

- RICCIONE
- - RIMINI
- CORIANO
- MISANO ADRIATICO

Oggetto: Invio delibera modifica statuto e decreto costituzione C.d.A. Ipab "Asilo d'infanzia Maria Ceccarini" di Riccione

Si trasmette copia conforme della delibera della Giunta Regionale n.1411 del 3 ottobre 2011 riguardante la modifica statutaria di codesto ente. Con l'occasione si precisa che, per la regolarità dell'atto, occorre apporre una marca da bollo ogni quattro facciate della delibera in oggetto.

Si trasmette, inoltre, copia conforme del decreto del Presidente della Giunta Regionale n.188 del 20 ottobre 2011 riguardante la costituzione del Consiglio di amministrazione di codesto ente. Ad avvenuto insediamento del C.d.A., si prega di comunicare il nominativo della persona che verrà eletta Presidente.

Distinti saluti.

Giampiero Cilione

MM

Allegati: - copia conforme delibera Giunta regionale n. 1411 del 2011

- copia conforme decreto Presidente della Giunta regionale n. 188 del 2011

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 03 del mese di ottobre
dell' anno 2011 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Rabboni Tiberio	Assessore
2) Freda Sabrina	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Melucci Maurizio	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
7) Peri Alfredo	Assessore

Presiede l'Assessore Rabboni Tiberio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO DELL'IPAB "ASILO D'INFANZIA MARIA CECCARINI" DI
RICCIONE (RN)

Cod.documento GPG/2011/1323

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1323

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Preso atto della nota dell'Ipab "Asilo d'infanzia Maria Ceccarini" di Riccione del 19 maggio 2011 prot. n. 30 (in atti con PG 0128312 del 24 maggio 2011), che chiede a questa Amministrazione di approvare la proposta di modifica statutaria proposta dall'ente e trasmette - a tal fine - la seguente documentazione:

- deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3 del 1 aprile 2011 ad oggetto "Statuto dell'Ipab "Asilo d'infanzia Maria Ceccarini" modifica artt. 3 e 6 ai sensi del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 22 del 30/07/2010";
- attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Riccione della sopra citata deliberazione dal 4 al 19 aprile 2011;
- deliberazione della Giunta provinciale di Rimini n. 123 del 27 aprile 2011 ad oggetto "Espressione parere su modifica statutaria Ipab Asilo d'infanzia Maria Ceccarini di Riccione";
- atto sindacale n. 37 del 6 aprile 2011 del Comune di Riccione (RN) che designa due rappresentanti del Comune per il Consiglio di amministrazione dell'Ipab in oggetto;
- provvedimento sindacale n. 11/2011 del 7 aprile 2011 del Comune di Misano Adriatico (RN) che designa un rappresentante del Comune per il Consiglio di amministrazione dell'Ipab in oggetto;
- provvedimento sindacale prot. 5315 del 7 aprile 2011 del Comune di Coriano (RN) che designa un rappresentante del Comune per il Consiglio di amministrazione dell'Ipab in oggetto;

- decreto del Sindaco del Comune di Rimini (RN) prot. 51094 del 5 aprile 2011 che designa un rappresentante del Comune per il Consiglio di amministrazione dell'Ipab in oggetto, designazione poi sostituita - per indisponibilità all'incarico della persona designata - con altra di cui al decreto del Sindaco del Comune di Rimini prot. 54692 del 12 aprile 2011;

Preso atto della nota dell'Ipab "Asilo d'infanzia Maria Ceccarini" di Riccione del 5 agosto 2011 prot. n. 40 (in atti con PG 0198752 del 11 agosto 2011), che trasmette nuovamente la sopra citata deliberazione n. 3 del 2011 dell'ente, in sostituzione della copia incompleta trasmessa con la nota citata più sopra;

Preso atto che la proposta di modifica statutaria approvata dall'Ipab con il citato atto n. 3 del 2011 riguarda gli articoli 3, comma 1 e 6, comma 1 dello Statuto dell'ente, approvato con Regio decreto 6 agosto 1906, ed è motivata dalla necessità di adeguamento del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'ente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 6, comma 5 del citato decreto legge n. 78 del 2010 che dispone:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati,

al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.";

Visto il vigente statuto dell'Ipab "Asilo d'infanzia Maria Ceccarini", che agli articoli 3, comma 1 e 6, comma 1 prevedono che l'ente sia amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da sette componenti, uno per ciascuna delle sette circoscrizioni territoriali citate all'articolo 2 e che, secondo i confini territoriali dei Comuni odierni corrispondono a: 2 rappresentanti per il Comune di Riccione, 2 rappresentanti per il Comune di Rimini, 1 rappresentante per il Comune di Coriano e 2 rappresentanti per il Comune di Misano Adriatico;

Preso atto delle designazioni dei rappresentanti dei Comuni di Riccione, Rimini, Misano Adriatico e Coriano allegate alla richiesta dell'Ipab di approvazione della modifica statutaria, che sono state espresse secondo quanto prevede la proposta di modifica statutaria sottoposta ad approvazione regionale, ovvero: 2 rappresentanti per il Comune di Riccione, 1 rappresentante per il Comune di Rimini, 1 rappresentante per il Comune di Coriano e 1 rappresentante per il Comune di Misano Adriatico;

Visti:

- l'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 "Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- l'articolo 66, comma 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno approvare la modifica statutaria dell'Ipab "Asilo d'infanzia Maria

Ceccarini" di Riccione (RN), proposta dall'ente con la citata deliberazione n. 3 del 1 aprile 2011, e trasmessa dall'ente nel suo testo integrale con la citata nota prot. n. 40 del 5 agosto 2011, al fine di dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 5 del D.L. n. 78 del 2010, che prevede una riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 a 5 componenti come segue: 2 rappresentanti per il Comune di Riccione, 1 rappresentante per il Comune di Rimini, 1 rappresentante per il Comune di Coriano e 1 rappresentante per il Comune di Misano Adriatico;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle "Politiche per la salute";

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare - per le ragioni indicate in premessa - le modifiche agli articoli 3, comma 1 e 6, comma 1 dello statuto dell'Ipab "Asilo d'infanzia Maria Ceccarini" di Riccione (RN), come proposte dall'ente con la citata deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3 del 2011, che prevedono che il Consiglio di amministrazione dell'Ipab sia costituito da cinque componenti così designati: 2 rappresentanti per il Comune di Riccione, 1 rappresentante per il Comune di Rimini, 1 rappresentante per il Comune di Coriano e 1 rappresentante per il Comune di Misano Adriatico;
2. di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1323

data 14/09/2011

IN FEDE

Mariella Martini

